

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Smaltire i fanghi rientra tra i redditi diversi

di **Daniele Hoffer**

I compensi percepiti per aver accettato di spargere sul proprio terreno fanghi di depurazione, in quanto ricchi di sostanze organiche che portano a un miglioramento della produttività del fondo, vanno dichiarati tra i redditi diversi, oppure tra i redditi d'impresa se si svolgono anche i servizi relativi.

Il chiarimento, su come inquadrare tale situazione e situazioni analoghe (liquami, pollina, ecc.), che non di rado possono presentarsi nelle aziende agricole, è contenuto nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 74/E del 26-7-2010, la quale conferma che tali compensi vanno quindi tassati.

Compensi e reddito agrario

La risoluzione nasce in risposta a un'istanza di interpello presentata dal titolare di un'azienda agricola che ha stipulato un contratto di spandimento fanghi di depurazione sulla base delle specifiche disposizioni di legge che disciplinano lo smaltimento dei fanghi in agricoltura per evitare effetti nocivi su suolo, vegetazione, animali e uomini; l'impiego dei fanghi è giustificato dal miglioramento della fertilità del terreno.

In base a tale contratto, l'agricoltore consente lo spandimento dei fanghi sul proprio terreno, a fronte della corresponsione di un contributo a titolo di incentivo per l'utilizzo dei fanghi di depurazione, parametrato alle quantità smaltite, e a titolo di compenso per le eventuali lavorazioni effettuate dall'agricoltore per la distribuzione e l'interramento a suo carico dei fanghi sul terreno.

L'agricoltore che ha presentato l'interpello ritiene che i compensi percepiti rientrino nella tassa-

zione catastale, in quanto compresi nel reddito agrario dei terreni, essendo legati allo svolgimento dell'attività agricola; in effetti, a parere del contribuente, la normativa attesta che vanno considerate agricole le attività dirette alla coltivazione del terreno, ivi comprese quelle svolte con lo scopo della cura e sviluppo di un ciclo biologico, intendendosi per coltivazione il complesso dei lavori necessari al conseguimento dei frutti della terra, tra questi, quindi, la concimazione.

I chiarimenti del Fisco

L'Agenzia delle entrate, nel dare la risposta, osserva innanzitutto che l'utilizzo dei fanghi avviene sulla base di contratti che fanno scaturire reciproci impegni per i contraenti, ovvero l'impegno di ricevere i fanghi e quello di corrispondere il relativo compenso. Secondo l'Agenzia, ne consegue la presenza di una prestazione di servizi, che esula dalla mera coltivazione del fondo.

A seguito di quanto sopra evidenziato, l'Agenzia delle entrate inquadra i corrispettivi percepiti in due diverse categorie di redditi.

Il corrispettivo percepito a seguito del-

Il corrispettivo per consentire lo smaltimento sul proprio terreno va considerato tra i redditi diversi, mentre il compenso per le attività di spargimento fa parte dei redditi d'impresa

l'impegno a permettere lo smaltimento dei fanghi sul proprio terreno rientra tra i redditi diversi (quadro L del modello Unico delle persone fisiche), ovvero trattasi di un obbligo di fare, non fare, o permettere di cui all'articolo 67 del Tuir, e come tale il compenso va dunque assoggettato alle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale compenso percepito dall'agricoltore per le lavorazioni da lui effettuate per lo spargimento dei fanghi, questo rientra tra i redditi d'impresa, quale lavorazione effettuata per conto terzi; il reddito da assoggettare a tassazione va quindi determinato analiticamente sulla base della differenza tra gli specifici costi e ricavi di esercizio.

Se l'agricoltore presta tale servizio utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nella propria attività agricola, si rientra tra le attività agricole connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice civile; di conseguenza, è possibile applicare la determinazione forfettaria del reddito, prevista dall'articolo 56-bis del Tuir, che consente di calcolare l'imponibile fiscale sulla base del 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva (c'è comunque la possibilità di optare, anche in questo caso, per la determinazione analitica del reddito).

Anche l'Iva da versare all'Erario va calcolata forfettariamente sulla base del 50% dell'Iva vendite.

Quando l'attività non ha il carattere dell'occasionalità si deve tenere la contabilità separata da quella agricola e registrare separatamente le fatture riferite all'una e all'altra attività; anche il regime forfettario riferito all'attività connessa prevede, come l'attività agricola, quale unico obbligo contabile le registrazioni richieste ai fini Iva. ●



I contratti alla base dello smaltimento dei fanghi fanno ritenere all'Agenzia delle entrate che l'operazione si configuri come una prestazione di servizio